

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

www.ordineavvocaticomo.it

REGOLAMENTO IN MATERIA DI OPINAMENTO PARCELLE, RICORSO IN PREVENZIONE E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento individua e disciplina i procedimenti amministrativi, originati a) dalle istanze con cui gli iscritti (o i loro eredi) richiedano al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como il rilascio del parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali;

b) dai ricorsi in prevenzione e dalle istanze di conciliazione ex art. 13, comma 9, nonché dagli interventi di cui all'art. 29, comma 1 lett. o), della L. 31 dicembre 2012, n. 247, fissando i termini, iniziale e finale, per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti e i relativi adempimenti di legge.

ART. 2 - TERMINE INIZIALE DEL PROCEDIMENTO DI OPINAMENTO

Il termine iniziale per ciascun procedimento è identificato dalla data di ricezione dell'istanza da parte della segreteria dell'Ordine, attestata dal relativo protocollo.

Per le richieste inviate tramite PEC, la data di ricezione coincide con quella in cui il mittente ha ricevuto avviso dell'avvenuta consegna della comunicazione alla segreteria.

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E ALLEGAZIONI

L'interessato al rilascio del parere di congruità deve presentare istanza, in duplice copia, alla segreteria dell'Ordine (sportello parcelle, secondo piano, stanza n° 227 e/o altra stanza che verrà successivamente individuata), secondo l'apposito modulo predisposto e pubblicato sul sito dell'Ordine, corredandola di tutte le notizie indicate e i documenti elencati nel modulo stesso, necessari alla corretta e compiuta valutazione dell'attività professionale da parte del Consiglio dell'Ordine.

La relazione dettagliata sull'attività svolta non è obbligatoria ma è suggerita, in particolare, per le istanze dirette ad ottenere la liquidazione di parcelle relative ad attività stragiudiziale o attività giudiziale con compensi superiori ad euro 10.000,00.

La richiesta di liquidazione in esenzione per l'insinuazione al passivo del fallimento o in altre procedure concorsuali o per le difese d'ufficio deve essere espressamente segnalata nel modulo di presentazione e nella nota proforma sottoscritta dall'Avvocato.

Sull'istanza - modulo di presentazione deve sempre essere apposta la marca da bollo di legge. Quanto precede vale anche per le istanze depositate (in unico esemplare) tramite PEC.

ART. 4 - ISTRUTTORIA SULL'ISTANZA

Una volta presentata l'istanza, la segreteria forma un fascicolo contenente la richiesta e la produzione versata a corredo, attribuendo un numero di protocollo cronologico progressivo, rimettendolo al Consigliere coordinatore della Commissione parcelle,

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

www.ordineavvocaticomo.it

che provvederà, entro i successivi quindici giorni, ad assegnare la pratica a sé medesimo o ad altro Consigliere delegato all'istruttoria.

Ad assegnazione avvenuta, la segreteria, salvo che la domanda non debba considerarsi irricevibile per la mancanza di notizie o documentazione richieste nel modulo di presentazione, provvede all'invio della comunicazione di avvio del relativo procedimento amministrativo, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della L. 241/1990, nella quale sarà, altresì, indicato il nominativo del Consigliere delegato ed assegnato al controinteressato il termine di dieci giorni per eventuali osservazioni.

La comunicazione è inviata al soggetto nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti nonché ai soggetti (controinteressati), individuati o facilmente individuabili, che possano vantare un interesse giuridicamente qualificato in relazione al provvedimento finale.

Il Consigliere delegato assume la posizione di *Responsabile del Procedimento* ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, esercitando i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 stessa Legge.

ART. 5 - SOSPENSIONE DEI TERMINI

I termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo comunque non superiore a giorni trenta, qualora si verifichi la necessità di ottenere chiarimenti, integrazioni della documentazione presentata dall'iscritto, regolarizzazione fiscale dell'istanza o acquisizione di informazioni e certificazioni su stati, fatti o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Ordine o non direttamente acquisibili presso altra Pubblica Amministrazione.

La sospensione inizia a decorrere dalla domanda di chiarimenti o di integrazione documentale ed il residuo termine riprende a decorrere dal momento del ricevimento degli atti richiesti.

Decorso inutilmente il termine assegnato senza che la richiesta di integrazione sia stata evasa, il procedimento verrà chiuso senza l'assunzione di parere e si procederà alla relativa archiviazione.

Nel caso che venga richiesto il tentativo di conciliazione di cui al seguente art. 9, il termine finale è sospeso per non più di sessanta giorni.

ART. 6 - POTERI DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE PARCELLE

Espletate le formalità di cui all'art. 4 e ricevute le deduzioni del controinteressato o comunque trascorso il termine allo stesso concesso, il provvedimento di opinamento viene adottato dalla Commissione parcelle, se l'importo della parcella da liquidare è inferiore a € 10.000,00, oppure dal Consiglio dell'Ordine se superiore a tale somma o se di particolare complessità.

Nella deliberazione la Commissione o il Consiglio acquisito il parere del consigliere delegato all'istruttoria, si attengono al valore effettivo, conformandosi alla dichiarazione del professionista per tutte quelle attività difensive che non siano altrimenti documentabili attraverso la produzione di atti, verbali, scritti.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

www.ordineavvodicomo.it

In ogni caso, nella sua attività di liquidazione, la Commissione o il Consiglio non entrano nel merito degli acconti che si affermino corrisposti o che vengano eventualmente portati in detrazione.

Agli interessati, previo pagamento dei relativi diritti, può essere rilasciata copia della richiesta dell'Avvocato, della determinazione del Consiglio e della documentazione prodotta, se ancora esistente agli atti dell'ufficio, nei limiti di cui all'art. 8, comma 5, del D.P.R. 352/1992.

ART. 7 - TERMINE FINALE DEL PROCEDIMENTO E COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il procedimento deve essere portato a conclusione nel termine di giorni novanta dalla sua apertura.

I termini per la conclusione del procedimento si riferiscono alla data di adozione del provvedimento da parte del Consiglio dell'Ordine che rilascia (anche parzialmente) o nega il richiesto parere.

Qualora il parere debba essere espresso in termini di non congruità sarà trasmessa preventivamente all'interessato una comunicazione nella quale saranno indicati i motivi ostativi all'espressione del parere di congruità e assegnato all'interessato un termine non inferiore a dieci giorni entro i quali questi potrà fare pervenire eventuali osservazioni.

Il provvedimento adottato all'esito del procedimento deve essere sinteticamente motivato.

La comunicazione del provvedimento all'istante è ad onere e cura della segreteria dell'Ordine.

Fino all'adozione del provvedimento finale, l'istante può rinunciare al parere, salva la facoltà per l'Ordine di richiedere un eventuale rimborso delle spese di segreteria.

ART. 8 – COSTO DEL PARERE DI OPINAMENTO E RILASCIO COPIE

I diritti sul parere di opinamento vengono determinati nella misura del 2% dell'ammontare dei compensi liquidati, sulla parte dei compensi che eccedano l'importo di euro 2.500,00.

Una volta pagato il detto importo, l'istante ha diritto ad ottenere una copia autentica del parere, senza aggravio di ulteriori spese, e può ritirare la produzione dopo la deliberazione del parere o la rinuncia ad esso.

Qualora l'opinamento venga richiesto per la difesa d'ufficio o per le istanze di ammissione al passivo non è dovuto alcun diritto

Quando il Consiglio dell'Ordine ha deliberato, il pagamento dei diritti è dovuto indipendentemente dal successivo ritiro o meno degli atti e documenti depositati o della parcella liquidata.

Decorsi sei mesi dall'emissione del provvedimento o dall'avvenuta rinuncia ad esso ad opera del professionista, senza che quest'ultimo abbia provveduto alla richiesta di rilascio di copia autentica o al ritiro degli atti o documenti prodotti, il fascicolo verrà

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

www.ordineavvocaticomo.it

archiviato.

Dopo l'archiviazione, la sopravvenuta richiesta di copia autentica del provvedimento o il ritiro delle produzioni saranno maggiorati dalle ulteriori spese di segreteria.

ART. 9 - RICORSO IN PREVENZIONE E TENTATIVI DI CONCILIAZIONE

Ove il cliente presenti ricorso in prevenzione e nei casi in cui comunque fosse richiesto ai sensi dell'art. 13, comma 9, o dell'art. 29, comma 1 lett. o), della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, ovvero fosse ritenuto opportuno dal Consiglio, sospesi i termini iniziale e finale del procedimento come previsto dall'art. 5, si procede ad un tentativo di conciliazione da parte del Consigliere assegnatario del fascicolo e responsabile del procedimento.

Il ricorso in prevenzione e la richiesta ex art. 13, comma 9, ovvero ex art 29, comma 1 lett. o), della L. 31 dicembre 2012, n. 247, sono redatti in forma libera e devono essere depositati presso la segreteria dell'Ordine (sportello parcelle, secondo piano, stanza n° 227), insieme a copia degli atti e dei documenti ritenuti necessari.

Il ricorso viene inviato senza indugio all'iscritto nei cui confronti è indirizzato, con l'avviso che è facoltà dello stesso accedere ai documenti eventualmente depositati.

Entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, l'iscritto deve rendere noto al Consigliere responsabile del procedimento, se intende o meno aderire al tentativo di conciliazione, salva la facoltà di presentare l'istanza di liquidazione della parcella.

Il Consigliere responsabile del procedimento provvederà a convocare le parti dinnanzi a sé per esperire il tentativo di conciliazione, fissando la data dell'incontro entro il termine di 30 (trenta) giorni da comunicarsi a cura della segreteria dell'Ordine alle parti interessate

Dell'esito del tentativo, il consigliere delegato redige apposito verbale avendo cura di farlo sottoscrivere dalle parti presenti.

Ciascuna delle parti può ottenere dalla segreteria dell'Ordine una copia del verbale, previo rimborso dei diritti di segreteria.

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio dell'Ordine con delibera adottata nella seduta del 17.12.2018, entra in vigore a far tempo dal 1.1.2019 e verrà pubblicato sul sito dell'Ordine e diffuso mediante apposita circolare.